



Titolo

Mezzi di prova – art. 57 CGS - principio del libero convincimento del giudice

Descrizione

L'ordinamento sportivo non prevede né un regime di prova legale, né alcuna gerarchia tra le fonti di prova, ma si basa sul principio del libero convincimento del giudicante, il quale deve poi dare, in sede di motivazione, adeguata giustificazione delle sue decisioni (CFA, SS.UU. n. 51/2019-2020). Pertanto, oltre ai rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e ai relativi eventuali supplementi, sono liberamente valutabili tutti gli atti di indagine compiuti dalla Procura federale. Ne consegue che, per il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell'arbitro e/o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori, ciò non sta affatto a significare che l'evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta *aliunde*.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 58/CFA/2020-2021/B

Presidente

Torsello

Relatore

Fumo

Riferimenti normativi

art. 57 CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 058 CFA del 21 dicembre 2020 (Sant'agnello Promotion-Procura Federale Interregionale)